

O.d.G. del

29/9/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

1

Deliberazione n° 66 /2010

del 29/9/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RICORSO DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT: Dott. SAVERIO CREAZZO, Sig. ANTONIO CITREA, Sig. ANTONIO RANUCCI, Sig.ra MARINA RIBERTI e Dott. GIUSEPPE BIANCO AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. DETERMINAZIONI.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE (in copia):

- 1) Atto introduttivo del giudizio del 12/05/2008;
- 2) Parere Avv. Decorato del 21/09/2010;
- 3) Note conclusive dell'Avv. Decorato depositate in data 23/09/2010;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decideva la revoca del precedente organo amministrativo e la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Saverio Creazzo – Vice Presidente;
 - Dott.ssa Marina Riberti – Componente
 - Avv.to Donato Salinari - Componente;
 - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, disponeva:
 - 1) la nomina del dott. Giuseppe Bianco in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, precedentemente co-optato dal Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n°1 del 16/01/2006, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del c.c.;
 - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
 - 3) la nomina, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori dott. Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 i quali, nel corso di tale seduta, votarono a favore della ratifica di un atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A., finalizzato, tra l'altro, a rinegoziare le compensazioni previste dal vigente contratto di servizio in favore della Società;
- Con deliberazione n° 42 del 21/08/2006, adottata dal Consiglio di Amministrazione pochi giorni dopo il decesso del Presidente Sig. Enzo Manco, avvenuto il 13/08/2006, si nominava il dott. Saverio Creazzo Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al provvedimento di nomina del nuovo Presidente da parte della Assemblea della Società;
- Con deliberazione del 21/09/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decideva:
 - 1) la revoca dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT dei signori:

- Dott. Saverio Creazzo – Presidente;
- Sig.ra Marina Riberti – Vice Presidente;
- Dott. Giuseppe Bianco – Componente;
- Sig. Antonio Citrea – Componente;
- Sig. Antonio Ranucci – Componente;
- Dott. Ugo Troncone – Componente.

2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Ing. Giuseppe Casatello – Presidente;
- Dott. Vito Santoro – Vice Presidente;
- Avv.to Giulio Picaro – Componente.

3) la riduzione a 3 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell' AMAT;

- Con atto di citazione ex artt. 2377 e 2378, notificato il 17/10/2006 dall'avvocato Luigi Cucinato, i signori: Saverio Creazzo, Antonio Ranucci, Marina Riberti e Giuseppe Bianco, convenivano l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che:
 - a) fosse dichiarata l'illegittimità e, quindi, disposto l'annullamento della deliberazione dell'Assemblea dell'AMAT del 21/09/2006;
 - b) fossero annullate tutte le decisioni assunte dall'Assemblea dell'AMAT del 21/09/2006, in particolare il provvedimento di revoca dell'incarico di componenti il Consiglio di amministrazione dei ricorrenti;
 - c) l'AMAT S.p.A. fosse condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti;
- Con provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare emesso dal giudice designato, dott. Attanasio, in data 03/11/2006 i ricorrenti notificavano all'Azienda il predetto atto di citazione con la fissazione dell'udienza di comparizione prevista per il giorno 05/12/2006;
- Con deliberazione del 15/11/2006 n° 60 l'allora Consiglio di Amministrazione deliberava di conferire incarico all' avvocato Eugenio Scagliusi del foro di Bari per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A.;
- Con ordinanza depositata il 27/02/2008 il Tribunale di Taranto dichiarava l'estinzione del giudizio, in virtù del mancato rispetto, da parte degli attori rappresentati dall'avvocato Cecinato, dei termini di fissazione dell'udienza di decisione, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione di diritto processuale trattata e dell'atteggiamento processuale degli attori;
- Con atto di citazione ex D.Lgs. 5/2003, notificato in data 12/05/2008, i signori: Saverio Creazzo, Antonio Citrea, Antonio Ranucci e Marina Riberti, rappresentati dall'avvocato Rocco Suma, convenivano l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di componenti il Consiglio di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti a:
 - 1) risarcire il danno subito dagli attori, costituito dal mancato pagamento dei compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, il tutto stabilito nell'importo di € 65.296,96 ciascuno per i signori Antonio Citrea e Antonio Ranucci e di € 59.175,37 per i signori: dott. Saverio Creazzo e sig.ra Marina Riberti;
 - 2) il danno da lesione all'immagine professionale nella misura di € 60.000,00;
 - 3) svalutazione monetaria, degli interessi legali e spese di giudizio.
- Con nota del 30/06/2008, ns. prot. 13219, l'Azienda incaricava l'avvocato Bruno Decorato di rappresentare l'AMAT S.p.A. nel menzionato giudizio promosso dall'Avvocato Suma nell'interesse dei sopra citati ex amministratori;
- Con nota del 09/10/2009 il legale Aziendale, Avv. Bruno Decorato, comunicava che il Giudice Relatore, dott. Vella, con provvedimento emesso in data 14/02/2009:
 - a) fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 01/10/2010;
 - b) rigettava la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalle parti;
 - c) invitava le parti a comparire personalmente alla detta udienza per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione della lite;
- Con atto di citazione ex D.Lgs. 5/2003 notificato in data 17/06/2010, il dott. Giuseppe Bianco, rappresentato

dall'avvocato Luigi Cecinato, analogamente a quanto posto precedentemente in essere dagli altri componenti il C.d.A., conveniva l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di componente il Consiglio di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti a risarcire:

- 1] il danno subito dall'attore, costituito dal mancato pagamento dei compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, il tutto stabilito nell'importo di € 42.851,00;
- 2] il danno da lesione all'immagine professionale nella misura di € 9.145,00;
- 3] la svalutazione monetaria, gli interessi legali e spese di giudizio.

RITENUTO CHE:

- relativamente alla posizione degli ex consiglieri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti, occorre ottemperare alle prescrizioni imposte dal Giudice Relatore, dott. Pietro Vella, nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale, valutando la possibilità di offrire, all'udienza del prossimo 1° ottobre 2010, una congrua soluzione conciliativa nel giudizio azionato dai medesimi ex consiglieri, anche allo scopo di ridurre l'esborso economico in caso di soccombenza;
- relativamente alla posizione per l'ex consigliere Bianco, il ricorso è articolato in modo analogo a quello degli altri ex consiglieri, ma l'iter processuale è appena iniziato e non è stata ancora fissata l'udienza collegiale di discussione nella quale si può dar luogo al tentativo di conciliazione. Ciò non toglie, si ritiene, che una l'eventuale ricerca di una possibile via transattiva non possa essere esperita prima di giungere all'udienza collegiale.

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza depositata il 05/06/2009 e notificata il 06/06/2009, il Tribunale di Taranto dichiarava l'accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, componenti del Consiglio di Amministrazione precedente a quello di cui facevano parte i signori Creazzo, Citrea, Ranucci, Riberti e Bianco e riconosceva l'assenza di giusta causa nella relativa delibera assembleare di revoca, con condanna dell'AMAT S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 36.783,54, oltre interessi, rivalutazione, spese di giudizio (nella misura di 2/3), IVA, CAP e spese generali;
- con sentenza depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto dichiarava, tra l'altro:
 - 1) il rigetto della domanda proposta dal dott. Domenico Abrescia, per vizi procedurali, condannandolo a rifondere la somma di € 4.605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
 - 2) l'assenza di giusta causa nella revoca operata dal socio unico e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'AMAT dagli istanti Alberto Messinese e Massimiliano Russo, condannando l'AMAT a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione ed a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota;
- con deliberazioni n° 72 del 07/08/2009 e n° 26 del 25/03/2010, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. concordava con il sig. Abrescia, componente del Consiglio di amministrazione precedente a quello di cui facevano parte i sigg. Creazzo, Citrea, Ranucci, Riberti e Bianco, una soluzione transattiva, valutato il rischio di soccombenza nel giudizio che avrebbe intentato nei confronti dell'AMAT S.p.A., con la corresponsione in suo favore della somma di € 30'000,00, con compensazione delle spese legali e rinuncia da parte dell'AMAT alla rivalsa delle spese legali di importo pari a € 4'605,00, liquidate dalla sentenza del Tribunale;
- in caso di soccombenza dell'AMAT S.p.A. nel giudizio in oggetto si determinerebbe un maggior esborso a carico dell'Azienda;

ESAMINATO:

- il parere espresso dall'avv. Decorato in relazione al giudizio promosso dai sigg. Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti e Bianco, il quale, in merito all'ipotesi conciliativa della controversia, evidenzia che:
 - 1] alla luce del dettato dell'art. 16 del Decreto Legislativo 17/01/2003, in sede di udienza di discussione l'AMAT S.p.A. deve essere in grado di valutare, ai fini conciliativi, sia la richiesta di pagamento di una somma di denaro per ognuno degli attori formulata da controparte, sia l'importo da offrire agli stessi per definire transattiva-

mente la lite;

- 2] ove il tentativo non abbia esito positivo, il Tribunale può tenerne conto "ai fini della distribuzione delle spese di lite";
 - 3] le sentenze numeri 731 e 922 del 2009, sfavorevoli all'AMAT S.p.A., pronunciate dal Tribunale di Taranto nella stessa composizione collegiale, su fattispecie similari (anche se aventi ad oggetto differenti motivazioni supportanti la disposta revoca rispetto a quelle poste a base del giudizio proposto dai signori Creazzo + altri) riguardanti diversi amministratori della Società, probabilmente influenzeranno il Collegio nella fattispecie per cui è causa;
 - 4] rispetto all'atto introduttivo formulato dall'avvocato Suma, nell'interesse dei ricorrenti, gli attori hanno dichiarato che la lite potrà essere conciliata alle seguenti condizioni: € 45.000,00 cadauno per i signori Citrea, Ranucci e Riberti ed € 50.000,00 per il sig. Creazzo, oltre a spese legali a carico della parte convenuta.
 - 5] nella memoria di contro replica nell'interesse di AMAT S.p.A. è stata chiesta, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, di ridurre proporzionalmente la somma ex adverso richiesta, attesa l'avvenuta contrazione (parziale e/o normativa) del numero massimo degli amministratori della Società.
- Sintetizzando la situazione può essere così di seguito rappresentata:

RICORRENTE	RICHIESTE DI CONTROPARTE		RICHIESTE CONCILIATIVE DI CONTROPARTE
	FORMULATE NELL'ISTANZA DI FISSAZIONE		FORMULATE NELLA ISTANZA DI FISSAZIONE
	INDENNITÀ NON PERCEPITE	DANNO ALL'IMMAGINE	
SAVERIO CREAZZO	€ 59.175,37	Non meno di € 5.000,00	€ 50.000,00
MARINA RIBERTI	€ 59.175,37	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00
ANTONIO RANUCCI	€ 65.296,96	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00
ANTONIO CITREA	€ 65.296,96	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00

- Visti gli atti allegati alla presente deliberazione;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- A voti _____

DELIBERA

- 1] Autorizzare il Presidente del C.d.A., nel corso dell'udienza collegiale di discussione fissata per il giorno 01/10/2010 relativamente agli ex amministratori Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti, a rappresentare al Tribunale la disponibilità della società ad accettare una definizione transattiva, senza accoglimento della domanda e unicamente per evitare l'alea del giudizio, che comporti il versamento da parte della società ed in favore degli attori di una somma pari al 50% delle indennità maturate dalla data di revoca (settembre 2006) all'ottobre 2007, data in cui, per legge, il C.d.A. sarebbe stato comunque dichiarato decaduto per legge, in ragione dell'obbligo introdotto dalla finanziaria di ridurre il numero dei consiglieri (legge 296/2006 e D.P.C.M. 182/2007). *le cui compensazioni alle spese legali*
- 2] Di autorizzare il Presidente del C.d.A. a proporre, in separata sede, relativamente alla posizione dell'ex amministratore Bianco la medesima soluzione transattiva.

ILL.MO TRIBUNALE DI TARANTO

ATTO DI CITAZIONE EX D.lgvo 5/2003

I signori Saverio CREAZZO (C.F. CRZSVR43C23L049X), Antonio CITREA (C.F. CTRNTN40R21DL80Z), Antonio RANUCCI (C.F. RNCNTN44E08L049O), Marina RIBERTI (C.F. RBRMRN66P43L049S) residenti a Taranto e, agli effetti di questo atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rocco SUMA sito in Taranto alla via Medaglie d'Oro 135, giusta mandato in calce al presente atto

CITANO

L'AMAT S.p.a. (Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.a.) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - a comparire innanzi al Tribunale di Taranto, per l'udienza che sarà fissata dal Giudice Relatore designato, con invito a voler notificare entro il 30/07/08 la propria comparsa di costituzione. Ai sensi dell'art. 2, lett. b) del D.lgvo 5/2003, le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento potranno essere comunicate al sottoscritto difensore al numero di fax 099/9943411 o, in alternativa, all'indirizzo email "avv.suma@libero.it"

FATTO

L'odierna vicenda trae origine dal rapporto travagliato tra gli attori e la società AMAT S.p.a. nella quale rivestivano il ruolo di consiglieri di amministrazione fino al 21/09/2006; data in cui l'assemblea della società convenuta - il cui socio unico è il Comune di Taranto - revocava, senza una giusta causa, i signori Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti dal loro ruolo. Questo è solo l'epilogo di un rapporto in cui le poco ortodosse strategie aziendali dell'Amat hanno comportato danni agli odierni attori, sia nella loro sfera prettamente patrimoniale, che in quella non patrimoniale.

COPIA
1

7287

10-29
9 MAG 2008
UFFICIALE

Prot. N. 9061
Del 12 MAG 2008
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☒
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUANTITA' ☐

12/5

Bisogna partire dall'assemblea ordinaria della società tenuta in data 15/11/2005. In tale occasione, l'Amat provvedeva alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, revocando – **senza una giusta causa** – tra gli altri, il sig. Antonio Ranucci ed il sig. Antonio Citrea. Nel successivo Gennaio 2006, i consiglieri revocati adivano in giudizio l'Amat avanti al Tribunale di Taranto, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della delibera di revoca. In data 14/02/2006 l'odierna convenuta adottava una nuova delibera con la quale, elevava a 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base all'art. 21 dello Statuto e ricollocava nel proprio ruolo i signori Ranucci e Citrea, sostenendo che “ *l'eventuale proposizione di un'azione giudiziaria da parte dei predetti ex componenti il C.d.A., basata sull'insussistenza della “giusta causa” quale motivo della revoca operata nei loro confronti dall'Assemblea, vedrebbe sicuramente soccombente il Comune di Taranto, quale socio unico della Società Amat obbligata in solido, con conseguente danno economico-finanziario*”. Per questo motivo - e solo in data 17/02/2006 (a tre giorni di distanza dalla decisione della Società di ricollocare i consiglieri revocati) - il sig. Ranucci rinunciava all'azione intrapresa nei confronti della Società, **in quanto i suoi diritti erano stati fatti salvi**. È il caso di sottolineare l'importanza di tale decisione della società, dalla quale si evince la consapevolezza della **mancanza della giusta causa** richiesta *ex lege* per la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione. *All'indomani dell'assemblea ordinaria del 14/02/2006*, quindi, il C.d.A. della Amat S.p.a. risultava così composto: 1) il Presidente, sig. Enzo Manco; 2) il Vice Presidente, sig. Saverio Creazzo; 3) i consiglieri, dott. Giuseppe Bianco, sig. Antonio Citrea, sig. Antonio Ranucci, sig.ra Marina Riberti.

Solo dopo pochi mesi e, precisamente, in data **06/09/2006** il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Taranto, dott. Tommaso Blonda, inviava una comunicazione ai membri del C.d.A. dell'Amat (prot. 5749) nella quale specificava - ex artt. 7 e segg. della L. 241/1990 - l'avvio del procedimento avente ad oggetto la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi componenti del C.d.A. Il Commissario adduceva - a motivo di tale decisione - una (presunta) inottemperanza del C.d.A. in carica negli atti di gestione della società e, di conseguenza, il venir meno del rapporto fiduciario. In particolare, la società (rectius, il socio unico) accusava i consiglieri di non aver posto in essere gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla delibera n. 144 del 16-17/12/2005 nella quale si era stabilito di apportare delle modifiche agli artt. 18, 19, 21, 29 e 45 dello statuto; in secondo luogo si rimproverava di aver disatteso la richiesta del Commissario di predisporre un piano industriale finalizzato alla riqualificazione della società; infine, si addebitava al C.d.A. una perdita di esercizio di € 1.911.430,00, risultante dal bilancio 2005. Il Dott. Blonda (Commissario Straordinario del Comune di Taranto) invitava, quindi, i consiglieri a presentare, entro dieci giorni, delle osservazioni in merito. In data **15/09/2006** i componenti del C.d.A. presentavano le proprie controdeduzioni, rilevando che: a) in primo luogo non si poteva attribuire al C.d.A. l'inottemperanza alla delibera del C.C. n. 144/2005, in quanto - avendo dato mandato al Sindaco di proporre le modifiche statutarie in sede di assemblea straordinaria della Società - nessuna richiesta di convocazione era stata avanzata in tal senso. Tra l'altro, si specificava che la presunta omissione contestata ai consiglieri, non aveva ostacolato l'iter di vendita delle azioni, in quanto, con l'ingresso dei nuovi soci, l'affidamento in house del servizio di trasporto all'Amat, aveva comportato l'impossibilità per la stessa di

continuare a godere dell'affidamento diretto del servizio, dovendosi esperire una apposita gara aperta a tutte le imprese del settore. b) Sulla seconda contestazione, si precisava che il piano di riqualificazione era stato predisposto dall'Amat e, trasmesso al Comune di Taranto il 05/12/2005, era stato formalmente recepito dal Consiglio Comunale. c) Infine, i consiglieri facevano presente che la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2005 era stata causata prevalentemente dagli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva visto soccombente la Società per fatti e situazioni risalenti al 1997, periodo in cui il C.d.A. era – evidentemente – composto da altri membri. Successivamente, il C.d.A. convocava l'Assemblea per il giorno 21/09/2006 al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 1) approvazione bilancio di chiusura dell'esercizio 2005, 2) situazione finanziaria aziendale. Tuttavia, nonostante non fosse presente nell'ordine del giorno, nella stessa seduta il Commissario Straordinario di Liquidazione (socio unico) decideva, inopinatamente, di revocare il mandato agli amministratori in carica e di sostituirli con altre persone, riducendo il numero degli amministratori da sette a tre (per le ulteriori considerazioni in ordine alla giustezza di quel provvedimento, si rimanda all'impugnazione all'epoca depositata, in allegato).

Per tutti questi motivi i signori Creazzo, Bianco, Citrea, Ranucci e Riberti citavano in giudizio l'Amat S.p.a. ex artt. 2377 e 2378 c.c., chiedendo l'annullamento della delibera del 21/09/2006. Si costituiva la società eccependo innanzi tutto la violazione del rito societario ex D. Lgs. n. 5/2003. Inoltre, poiché la domanda attrice verteva essenzialmente sull'annullabilità della delibera assembleare, i convenuti rilevavano che tale azione avrebbe dovuto essere proposta dall'intero C.d.A. e non dai singoli soci. Questa circostanza è importante in quanto la stessa società affermava che *“il singolo amministratore ben potrebbe impugnare la*

decisione della società che lo revoca dall'incarico". Su tale questione, tuttavia, rifiutava il contraddittorio, ritenendola non attinente all'oggetto del contendere. Il giudice, accogliendo l'eccezione sollevata, disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. Gli attori, quindi, riassumevano il giudizio seguendo il rito societario. Tuttavia, il Magistrato, il 27/02/2008, emetteva un'ordinanza con la quale disponeva l'estinzione del processo, non avendo gli attori rispettato il termine per la notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza.

Dalla lettura del fatto si comprende che, se da un lato la questione risulta complessa da un punto di vista prettamente storico-ricostruttivo, dall'altro non richiede particolari dissertazioni giuridiche. Invero, in base all'art. 2383 c.c. qualora la revoca di un consigliere avvenga senza giusta causa, lo stesso ha diritto al risarcimento del danno. Il fatto che questa revoca sia priva del requisito richiesto *ex lege*, lo si evince da una serie di motivazioni. Innanzitutto, per quanto attiene ai signori Ranucci e Citrea è stata la stessa società ad ammetterlo allorquando ricollocava il 14/02/2006 i consiglieri nel ruolo cui erano stati revocati nel novembre 2005. Similmente ciò è accaduto anche successivamente, limitatamente all'origine della rimozione. Invero, se non fosse stata una "*presa di coscienza*" (come negato da controparte) l'assemblea avrebbe semplicemente ricollocato i signori Ranucci e Citrea, senza alcun riferimento alla questione dell'ingiustizia della stessa. Mentre, per quanto attiene all'assemblea del 21/09/2006, **l'ingiustizia consiste nell'assoluta inesistenza delle motivazioni in ordine al venir meno del rapporto fiduciario tra Assemblea e C.d.A.** Ciò è ancor più vero se si considera che i consiglieri revocati erano in carica da solo pochi mesi, un tempo, cioè, fin troppo breve per l'instaurazione di un qualsiasi rapporto e/o responsabilità. Inoltre,

appare inspiegabile come il Commissario Straordinario non abbia dato seguito alle osservazioni effettuate dai Consiglieri in merito alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca inoltrato. Infatti, a fronte delle contestazioni effettuate dal dott. Blonda, erano seguite delle osservazioni da parte dei consiglieri che minavano la veridicità degli addebiti mossi. Un comportamento coerente e corretto avrebbe comportato, perlomeno, delle controdeduzioni sulle quali poi fondare la scelta di revoca. Ma, poiché non vi era alcuna possibilità di obiettare ulteriormente da parte del Socio unico, questi *sic et simpliciter* revocava l'intero consiglio di amministrazione su una presunta, generica ed immotivata carenza del rapporto fiduciario. Per giurisprudenza costante, **non sussiste giusta causa** di revoca dell'amministratore di una s.p.a. quando la delibera di revoca dell'amministratore **risulti immotivata** ed anche le prove dedotte in giudizio dalla società siano **generiche** e non consentano di stabilire né la connessione causale degli eventi, ***né l'esistenza di veri e propri comportamenti illegittimi da parte dell'amministratore;*** ne consegue il diritto al risarcimento del danno in favore dell'amministratore revocato (Trib. Milano 30/04/1992). A tal proposito, come si evince dalla narrazione del fatto, alle accuse mosse nei confronti dei consiglieri erano seguite le giuste osservazioni che evidenziavano la loro non imputabilità ai consiglieri in carica. Tuttavia, la società non si preoccupava di specificare e motivare la propria scelta. È palese, quindi, la violazione delle norme che impongono il requisito della giusta causa per la revoca del consiglio di amministrazione. A ciò consegue il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, così come dispone lo stesso art. 2383 c.c. Quanto all'ammontare del danno da risarcire, il giudice non deve calcolare solo quanto l'amministratore avrebbe percepito nel periodo differenziale tra revoca anticipata e scadenza del mandato,

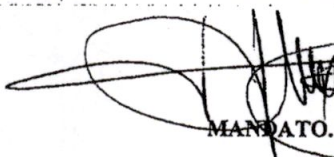
ma deva aumentare l'importo, *considerando un periodo di tempo ragionevolmente idoneo a consentire di instaurare altro rapporto professionale di analogo prestigio e redditività*. (App. Milano 6 aprile 2001; Trib. Milano 10 aprile 2001). Questo orientamento è importante perché non solo sancisce la risarcibilità dei danni patrimoniali immediatamente riscontrabili, ma costituisce il filtro giuridico per l'ammissibilità dei danni non patrimoniali. Invero, la vicenda esposta ha avuto dei riflessi sulla stampa locale, ove comparivano i nomi dei consiglieri ingiustamente revocati. Poiché quella di consigliere di amministrazione di una S.p.A. a partecipazione comunale è una carica che ha risvolti politici o, comunque, di risonanza pubblica, appare evidente come la vicenda abbia influito negativamente sulla reputazione degli attori che non hanno avuto la possibilità di ricoprire cariche di egual portata. Ciò è ancor più vero se si prende in considerazione l'art. 2387 c.c. che concede la possibilità di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Evidentemente, sono requisiti comunque indispensabili soprattutto per quelle società che operano su di un territorio molto vasto e che hanno un impatto sociale maggiore rispetto ad altre. Il discredito apportato dalla ingiusta revoca, quindi, deve necessariamente essere ricompensato mediante la risarcibilità ex art. 2059 c.c. La determinazione del danno non patrimoniale, perciò dovrà essere oggetto di quantificazione equitativa da parte del Magistrato, avuto a mente – quantomeno – l'importo complessivo delle somme maturate e maturande nel corso dell'intero mandato. Tutto ciò premesso, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così pronunciarsi:

Accertata la mancanza di giusta causa nella revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 21/09/2006, per l'effetto condannare l'Amat S.p.A. : Per i signori Ranucci e Citrea al pagamento di € 65.296, 96 per i compensi non corrisposti dal novembre 2005 al febbraio 2006 e dal settembre 2006 al febbraio 2009. Per gli altri attori al pagamento di € 59.175,37 per i compensi non corrisposti dal settembre 2006 al febbraio 2009. Accertato il danno all'immagine e, comunque, il discredito causato dall'ingiusta revoca, condannare l'Amat S.p.a. al pagamento di € 60.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi dalla lettera di messa in mora e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di onorari e spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario. Con ogni più ampia riserva di indicare successivamente, qualora fosse necessario, ulteriori mezzi di prova compresi interrogatorio formale e prova per testi; si producono i seguenti documenti: 1) copia deliberazione dell'Amat del 15/11/2005; 2) copia deliberazione dell'Amat del 14/02/2006; 3) comunicazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n. 5749; 4) controdeduzioni dei componenti del C.d.A. 5) Copia articoli giornale. Il contributo unificato per il presente giudizio è indicato in € 500,00, essendo il valore della causa determinato entro € 260.000,00

Taranto, 5/5/2008


Avv. Rocco SUMA
MANDATO.

AVV. Rocco SUMA

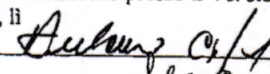
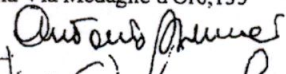
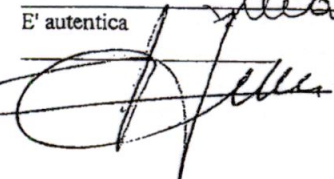
Nella qualità spiegata in atti La deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresi eventuali reclami e procedimenti cautelari, nella fase precettuale, nei procedimenti di esecuzione forzata, nel giudizio di appello e di opposizione con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, proporre riconvenzionali, rinunciare ed accettare rinunzie, rendere libero inter rogatorio ex art. 183 c.p.c., chiamare terzi in causa o nominare Avvocati con gli stessi poteri. Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex Dlgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, prestiamo completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del c.d. degli artt. 13/23 Dlgs. 196/03 all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali.

Prestiamo, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici nello studio legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

Eleggiamo domicilio presso il Vs. studio in Taranto alla Via Medaglie d'Oro, 135

Taranto, lì

E' autentica


L'anno 2008, addì del mese di maggio, io A.UNEP presso il Tribunale di Taranto a richiesta come in atti, ho notificato il presente atto alla Amat S.p.A. con sede legale in Taranto alla via C. Battisti 657, in persona del legale amministratore pro tempore mediante consegna a mani

A mani del legale pro tempore
di
Amat S.p.A. con sede legale in Taranto alla via C. Battisti 657
il giorno 12/5/08
12/5/08

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACATA TARANTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO CI
Dott. Francesco SCIALPI

Altra copia ho notificato al Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t. presso l'Avvocatura Comunale sita in Taranto alla via Plinio 16, mediante consegna a mani

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Taranto, 21 Settembre 2010

On.le
Sig. PRESIDENTE
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74100 TARANTO

Raccomandata a mani

2

17379

Prot. N. 21 SET. 2010

Del	PRESIDENTE	☒
P	DIRETTORE GENERALE	☒
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTR.	☒
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
di.PT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
di.RG		☐
di.V		☐

[Signature]

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. /CREAZZO Saverio + 3 - Tribunale di Taranto, Rito Societario - R.G. 3179/2008 - Preteso pagamento compensi non corrisposti e richiesta risarcimento danni. Richiesta parere in merito all'ipotesi di composizione della controversia.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla Sua comunicazione del 15.9 prot. n° 17094, lo scrivente viene richiesto di esprimere un parere in merito " *ad una possibile ipotesi conciliativa ... alla luce del recente ricorso proposto dall'ex consigliere di amministrazione Dott. Bianco e delle precedenti pronunce del Tribunale favorevoli agli altri ex amministratori*".

Preliminarmente, l'esponente - dopo avere esaminato l'atto di citazione proposto da ultimo dall'ex consigliere di amministrazione Dr. Bianco, che sostanzialmente ricalca lo schema dell'atto di citazione proposto dai Sigg.ri Creazzo ed altri, peraltro meglio replicando alle inadempienze contestate agli stessi, che avrebbero minato il rapporto di fiducia - fa presente che l'Art. 16 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 n° 5, che detta indicazioni sulla udienza di discussione della causa precedentemente fissata dal Giudice Relatore, dispone che il Presidente del Tribunale interroga liberamente le parti ed esperisce, se la natura della causa lo consente (come quella in esame), il tentativo di conciliazione, " *eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti*".

Lo stesso Art. 16 prevede che " ove il tentativo non abbia esito positivo, il Tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative".

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Alla luce del dettato dell'Art. 16 innanzi citato, non v'è dubbio che in sede di udienza di discussione della causa l'AMAT Spa deve essere in grado di valutare, ai fini conciliativi, sia la richiesta di pagamento di una somma di danaro per ognuno degli attori formulata da controparte sia l'importo da offrire agli stessi per definire transattivamente la lite.

A tal proposito, lo scrivente non può fare a meno di richiamare le sentenze nn 731 e 922 del 2009 rese dal Tribunale di Taranto, nella stessa composizione collegiale, su fattispecie similari - anche se aventi ad oggetto differenti motivazioni supportanti la disposta revoca rispetto a quelle poste a base del giudizio proposto dai Sigg.ri Creazzo ed altri - riguardanti diversi ex amministratori della Società, sentenze sfavorevoli all'AMAT Spa e che probabilmente influenzeranno il Collegio nella decisione della fattispecie per cui è causa.

In particolare, il Tribunale - dopo avere riconosciuto la mancanza di giusta causa della revoca dalla carica di consiglieri di amministrazione dei Sigg.ri Boschetti Carlo e Ippolito Francesco nonché Russo Massimiliano e Messinese Alberto - ha condannato l'AMAT Spa a pagare a ciascuno di essi la somma di € 36.783,54= corrispondente al compenso che avrebbero percepito fino alla naturale scadenza del mandato, " *essendo incontestabile che la anticipata cessazione del rapporto ha impedito loro di conseguire l'indennità prevista dallo statuto sociale per l'espletamento della carica* ".

Tale somma, " *vertendosi in fattispecie di risarcimento del danno, esprime un debito di valore e deve essere quindi ragguagliata all'attualità mediante applicazione degli indici ISTAT, con maggiorazione degli interessi legali, con decorrenza dalla data mensile di maturazione, su ciascuno dei ratei del compenso fino al definitivo adempimento* ".

Il Tribunale di Taranto, inoltre, ha escluso le ulteriori componenti del danno lamentato dagli ex amministratori Boschetti e Ippolito (compromissione dello stato di salute personale e della vita familiare e di relazione, ecc.).

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Nella fattispecie per cui è causa, peraltro, gli attori hanno chiesto anche il risarcimento del danno all'immagine.

Quanto innanzi necessariamente premesso, lo scrivente fa presente che - con l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione - i Sigg.ri Ranucci e Citrea hanno chiesto la condanna della Società convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 65.296,96= per i compensi non corrisposti dal Novembre 2005 al Febbraio 2006 e dal Settembre 2006 al Febbraio 2009; i Sigg.ri Creazzo e Riberti hanno chiesto la condanna dell'AMAT Spa al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 59.175,37= per i compensi non corrisposti dal Settembre 2006 al Febbraio 2009.

Il Sig. Creazzo ha, altresì, chiesto un'ulteriore somma per la qualità di Presidente ricoperta dalla data di subentro al defunto Sig. Manco sino alla rimozione.

Ognuno degli attori, inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine arrecato dalle ingiuste revoche, " *nella misura non inferiore ad € 5.000,00=* ".

Infine, sempre con la predetta istanza di fissazione, gli attori hanno dichiarato che " *la lite potrà essere conciliata alle condizioni di seguito esposte: pagamento della somma di € 45.000= cadauno per Citrea, Ranucci e Riberti ed € 50.000= per Creazzo, oltre le spese legali a carico della parte convenuta* ".

Per mera completezza espositiva, corre obbligo evidenziare che con la memoria di controp replica del 21.11.2008 l'esponente ha chiesto al Tribunale - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento formulata dagli attori - di ridurre proporzionalmente la somma ex adverso richiesta attesa l'intervenuta contrazione (patrizia e/o normativa) del numero massimo degli amministratori della Società.

Invero, il C.d.A. nominato con la deliberazione del 21.9.2006 (non più impugnabile) è composto di tre soli membri a fronte dei sei che costituivano l'organo di gestione revocato in pari data.

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

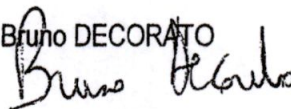
Inoltre, la legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), coordinata con il DPCM del 26 Giugno 2007, ha previsto che, a far tempo dall'Ottobre 2007, il numero complessivo dei componenti il C.d.A. delle Società a totale partecipazione degli Enti locali non potrà essere superiore a quello normativamente stabilito (tre o cinque), a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato.

Conclusivamente, è opinione dello scrivente che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT Spa dovrà tenere conto di tutti gli atti ed i fatti innanzi rappresentati al fine di poter accettare e/o formulare una adeguata proposta transattiva in occasione dell'udienza di discussione.

Di quanto sopra è il chiesto parere.

Distinti saluti.

Avv. Bruno DECORATO



SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

COPIA

Avv. BRUNO DECORATO
Patrocinante in Cassazione
Via Mazzini, 42 - Tel. 099.4594740
74100 TARANTO

3

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

Giudice Relatore Dott. Vella

MEMORIA CONCLUSIONALE

Udienza Collegiale dell' 1.10.2010

R.G. 3179/2008



Per l'AMAT- Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.,
rappresentata e difesa dall' Avv. Bruno Decorato - convenuta -

contro

i Sigg.ri Creazzo Saverio, Citrea Antonio, Ranucci Antonio e Riberti
Marina, rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Suma - attori -

Con decreto del 14.02.2009, notificato all'AMAT - Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto S.p.a. (di seguito AMAT) in data 7.10.2009, il Giudice Relatore, Dott. Vella, ha fissato per la discussione, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n°5/2003, l'udienza collegiale dell' **1.10.2010**, invitando le parti a depositare le rispettive memorie conclusionali almeno cinque giorni prima della predetta udienza.

In ottemperanza a quanto innanzi, l'AMAT ritiene necessario prendere le mosse dai fatti e dagli atti che hanno dato origine alla presente controversia.

Con atto di citazione ex D.lgs n°5/2003 del 5.5.2008 i Sigg. Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti - nella loro qualità di ex componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, revocato in data 21.9.2006 - convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la predetta

Azienda, chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Accertata la mancanza di giusta causa nella revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 21.9.2006, per l'effetto condannare l'AMAT Spa: per i Sigg.ri Ranucci e Citrea al pagamento di € 65.296,96# per i compensi non corrisposti dal novembre 2005 al febbraio 2006 e dal settembre 2006 al febbraio 2009. Per gli altri attori al pagamento di € 59.175,37# per i compensi non corrisposti dal settembre 2006 al febbraio 2009. Accertato il danno all'immagine e, comunque, il discredito causato dall'ingiusta revoca, condannare l'AMAT Spa al pagamento di € 60.000,00# ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.*

Il tutto oltre interessi dalla lettera di messa in mora e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese di causa da distarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario".

In particolare, gli attori avevano promosso l'azione sostenendo che la revoca disposta nei loro confronti dall'Assemblea dei Soci della Società (il cui unico socio era il Comune di Taranto) con la deliberazione del 21 Settembre 2006 – con la quale l'assemblea aveva provveduto alla sostituzione dell'intero C.d.A. – fosse avvenuta senza giusta causa.

Gli attori, inoltre, nell'esporre i fatti che avevano dato origine alla presente controversia, avevano, altresì, fatto presente di avere chiesto l'annullamento della deliberazione assembleare del 21.09.2006 (pag. 4 dell'atto di citazione), ma quel giudizio si era

concluso, come è dato leggere a pag. 5, con ordinanza del 27.02.2008 del Giudice, Dr Attanasio, che aveva disposto l'estinzione del processo " non avendo gli attori rispettato il termine per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza ".

Con comparsa di risposta del 25.07.2008 si costituiva in giudizio l'AMAT la quale, dopo aver premesso una esposizione dei fatti più completa rispetto a quella strumentalmente fornita dagli attori, impugnava espressamente tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, prodotto e concluso, eccependo preliminarmente la decadenza degli attori dal diritto ad ottenere il preteso risarcimento dei danni sotto un duplice profilo.

Sempre in via preliminare, l'Azienda eccepiva l'inammissibilità dell'azione promossa dagli attori per la mancaanza di un presupposto indefettibile della domanda, costituito dall'accoglimento delle domande di annullamento delle deliberazioni assembleari dell'AMAT con le quali era stata disposta in due momenti diversi la loro revoca dal C.d.A. della Società.

Infine, la convenuta - nel contestare espressamente la circostanza che la revoca degli ex amministratori fosse avvenuta senza giusta causa, richiamando a tal proposito le esaustive motivazioni contenute nel verbale dell'Assemblea Ordinaria del 21.09.2006 - impugnava recisamente l'an ed il *quantum* richiesto dagli attori relativamente sia al danno patrimoniale commisurato alla mancata percezione del compenso che a quello all'immagine, entrambi del tutto sforniti del minimo principio di prova.

In via istruttoria, la deducente offriva in comunicazione e depositava diversi documenti e, senza inversione alcuna dell'onere della prova incombente su parte attrice, chiedeva di essere ammessa a provare per testi quattro circostanze.

Con memoria di replica ex art. 6 D.Lgs.vo n°5/2003 del 30.09.2008 gli attori contestavano il contenuto della comparsa di costituzione del 25.07.2008, tentando vanamente di replicare alle eccezioni di decadenza formulate dall'AMAT attraverso l'improprio richiamo alla giurisprudenza riguardante il diverso istituto della prescrizione.

Insistevano, comunque, nelle proprie richieste e specificavano che il risarcimento *" del danno all'immagine arrecato dalle ingiuste revoche "* doveva essere di *"misura non inferiore ad € 5.000,00# cadauno "*. In ordine ai mezzi istruttori, si opponevano alla prova per testi richiesta dall'Azienda.

Con memoria difensiva ex art. 7 D.Lgs. n°5/2003 del 28.10.2008 l'AMAT replicava alle argomentazioni prospettate dagli ex amministratori con la memoria di replica ex art. 6 D.Lgs. n°5/2003.

Specificava, preliminarmente, che uno di essi, il Sig. Ranucci, in data 13.2.2006 aveva rinunciato all'azione (promossa con atto di citazione dell'11.01.2006) e non già agli atti del giudizio, come erroneamente ritenuto da controparte.

Evidenziava, inoltre, che gli attori - nel mentre con l'atto introduttivo del presente giudizio avevano precisamente indicato il fondamento o titolo della pretesa azionata (*" la causa petendi "*)

chiedendo la condanna della Società convenuta a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2383 c.c. per essere stata disposta, a loro dire, la revoca del C. d. A. senza giusta causa – con la memoria di replica del 30.09.2008 (pag. 3) gli stessi chiedevano la condanna dell'AMAT a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni loro spettanti “ *in virtù del rapporto di lavoro che intercorre tra una società di capitali e i membri del Consiglio di Amministrazione* ” !

Conseguentemente, l'Azienda rilevava che la domanda di condanna a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni spettanti agli attori, per la prima volta formulata con la memoria del 30.09.2008, era nuova rispetto alla pretesa fatta valere in precedenza e come tale inammissibile, violando espressamente il divieto della “mutatio libelli” nel corso del procedimento.

Infine, l'AMAT insisteva per l'integrale rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché per la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova formulata per la prima volta con la memoria di replica del 30.09.2008.

In ogni caso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la comparsa di risposta del 25.07.2008.

In via istruttoria, offriva in comunicazione e depositava in Cancelleria nuovi documenti e si riservava di richiedere ulteriori mezzi di prova in ragione del comportamento processuale della controparte.

Con ulteriore memoria di replica ex art. 7 D.Lgs. n°5/2003 del 6.11.2008 gli attori tentavano vanamente di replicare alle argomentazioni svolte dall'AMAT nei propri scritti difensivi con

riferimento " *alla posizione assunta dal Sig. Ranucci, al mutamento della causa petendi, al termine decadenziale di cui all'art. 2377, comma 6 c.c., al termine relativo all'impugnazione della delibera di revoca nonché al danno all'immagine*" o riproponendo concetti già espressi o richiamando giurisprudenza inappropriata.

Infine, reiteravano le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e con la memoria del 30.09.2008.

Con memoria ex art. 7 D.Lgs. n°5/2003 del 21.11.2008 l'Azienda controreplicava alla memoria di replica di controparte del 6.11.2008.

Ribadiva che il Sig. Ranucci aveva inteso rinunciare con effetto immediato al "*proseguo del contenzioso in questione*" e che la rinuncia all'azione non richiedeva l'accettazione della controparte, estingueva l'azione e determinava la cessazione della materia del contendere.

Rilevava, poi, l'assoluta irrilevanza di quanto dedotto dagli attori in relazione alla eccezione da essa formulata di inammissibilità della domanda nuova di sua condanna a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni spettanti agli attori, da questi ultimi formulata per la prima volta con la memoria di replica del 30.09.2008.

Ancora, la Società evidenziava l'assoluta infondatezza delle deduzioni avversarie a proposito del "*termine decadenziale di cui all'art. 2377, comma 6 c.c.*".

Da ultimo, faceva presente che l'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi in data 21.09.2006 – dopo aver deliberato la revoca della carica dei componenti il C.d.A. degli attori – aveva disposto che il C.d.A.

sarebbe stato composto da tre membri, compreso il Presidente, nominando all'uopo il nuovo C.d.A..

Tale deliberazione era stata impugnata dagli odierni attori con atto di citazione del 16.10.2006, con il quale era stato chiesto l'annullamento della stessa. Peraltro, quel giudizio si era concluso con ordinanza del 27.02.2008 del Giudice che aveva disposto l'estinzione del processo.

Il mancato annullamento della predetta deliberazione determinava che l'invocato risarcimento dei danni, commisurato ai compensi non corrisposti ai singoli ex amministratori dal Settembre 2006 al Febbraio 2009, ove mai accolto, avrebbe dovuto essere dal Tribunale proporzionalmente ridotto, alla luce anche della L. 296/2006 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.07.2007.

Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché per l'inammissibilità della domanda nuova rassegnata dagli attori per la prima volta con la memoria di replica del 30.09.2008.

In ogni caso, l'AMAT chiedeva che – in caso di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento dei danni *ex adverso* formulata – fosse disposta dal Collegio una diminuzione proporzionale della somma richiesta dagli attori, attesa l'intervenuta diminuzione (pattizia e/o normativa) del numero massimo dei suoi amministratori.

Successivamente, con istanza ex art. 8 D.Lgs. n°5/2003 del 3.12.2008, gli attori chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione della causa, rassegnando le loro conclusioni di merito.

In via istruttoria, chiedevano per la prima volta l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'AMAT nonché il rigetto dei mezzi di prova richiesti dalla Società convenuta.

Infine, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n°5/2003, gli attori dichiaravano che la lite poteva essere conciliata previo il *"pagamento delle somma di € 45.000# cadauno, per i Sigg.ri Citrea, Ranucci e Riberti ed € 50.000# per Creazzo, oltre le spese legali a carico di parte convenuta"*.

Con nota ex art. 10 D.Lgs. n°5/2003 del 09.12.2008 l'Azienda – nell'impugnare espressamente tutto quanto *ex adverso* dedotto, richiesto e concluso – procedeva alla definitiva formulazione delle conclusioni di rito e di merito e delle istanze istruttorie già proposte.

In particolare, chiedeva che l'On. Tribunale adito volesse accogliere le seguenti conclusioni :

"1) Dichiarare inammissibili e/o improcedibili – per essere i Sigg.ri Creazzo Saverio, Citrea Antonio, Ranucci Antonio e Riberti Marina decaduti dal diritto ad ottenere il preteso risarcimento dei danni in conseguenza della disposta revoca – e comunque integralmente rigettare le domande dagli stessi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti negli scritti di causa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti ;

2) Dichiarare, altresì, inammissibile la domanda nuova formulata dagli attori per la prima volta con la memoria di replica dal 30.09.2008

relativa alla richiesta di condanna dell'AMAT S.p.a. a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni loro spettanti in virtù del rapporto di lavoro con essa intercorrente quali membri del C.d.A. ;

3) In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, ridurre proporzionalmente la somma ex adverso richiesta nell'atto di citazione, attesa l'intervenuta contrazione, pattizia e/o normativa, del numero massimo degli amministratori dell'AMAT S.p.a. ;

4) Condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con rivalsa di IVA e CAP.

In via istruttoria, l'AMAT chiedeva di essere ammessa a provare per testi le circostanze contrassegnate dai numeri da 1 a 4 della comparsa di risposta del 25 Luglio 2008, con i testi ivi indicati.

Sempre in via istruttoria, si opponeva alla richiesta di controparte di ammissione dell'interrogatorio formale, eccependo la sua inammissibilità e superfluità e/o comunque la **decadenza** degli attori dal potere di proporre la predetta istanza istruttoria atteso che tale richiesta era stata formulata per la prima volta con l'istanza del 3.12.2008, in palese violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n°5/2003 (che consente, attraverso tale atto, solamente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie **già proposte**).

Infine, in relazione alle condizioni rappresentate dagli attori alle quali sarebbe stato possibile conciliare la lite, la Società rilevava che gli stessi avevano manifestato una insufficiente volontà di conciliare la

controversia, in quanto avevano dichiarato la propria disponibilità ad abbandonare la lite alla condizione di ottenere sostanzialmente il risultato che avrebbero potuto ottenere soltanto con la pronuncia di accoglimento pieno delle domande proposte.

Con decreto del 14.02.2009, il Giudice Relatore designato fissava per la discussione l'udienza collegiale dell'1.10.2010 ; rigettava la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalle parti ; invitava queste ultime a comparire personalmente all'udienza predetta per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione della lite, nonché a depositare le rispettive memorie almeno cinque giorni prima della predetta udienza.

Quanto, in particolare, alle richieste istruttorie formulate dall'Azienda, il Giudice Relatore riteneva l'inammissibilità della prova per testi articolata nella comparsa di risposta *"perché relativa a circostanze documentali quanto a sub 1) e 2), ed implicante giudizio (oltre ad essere formulata genericamente) quanto a sub 3) e 4 "*.

Quanto innanzi esposto, consente ora all'odierna conchiudente di soffermarsi sulle questioni proposte nel corso del giudizio tese a dimostrare la inammissibilità, la improponibilità e comunque l'infondatezza delle domande formulate dagli attori.

1. SULLA DECADENZA DEGLI ATTORI DAL DIRITTO AD OTTENERE IL PRETESO RISARCIMENTO DEI DANNI.

Fin dal primo atto difensivo, l'AMAT ha eccepito la decadenza degli attori dal diritto ad ottenere il preteso risarcimento dei danni in conseguenza della disposta revoca.

Invero, ai sensi del comma 6° dell'art. 2377 c.c., "l'impugnazione (delle deliberazioni dell'assemblea) o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione".

Orbene, gli attori hanno proposto la domanda di risarcimento dei danni solamente con l'atto di citazione del 5.5.2008, vale a dire dopo quasi due anni dalla iscrizione della deliberazione del 21.9.2006 nel registro delle imprese, avvenuta in data 12.10.2006, come si evince dalla copia della ricevuta dalla CCIAA di Taranto (all. c).

A tal proposito, l'Azienda rileva che priva di pregio dev'essere considerata l'affermazione di controparte per la quale il termine decadenziale in questione si riferisce alle azioni risarcitorie riconosciute solamente ai soggetti di cui al comma 4° dell'art. 2377 c.c., vale a dire "*ai soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente*", rimanendo invece esclusi da tale previsione gli amministratori revocati senza giusta causa che – a dire degli attori – potrebbero agire, ai sensi dell'art. 2383 comma 3°, senza limiti temporali.

La interpretazione delle norme innanzi richiamate, prospettata da controparte, urta con la natura dei diritti che si intendono esercitare dai

soggetti innanzi richiamati (soci ed amministratori) che - a differenza di quanto affermato da controparte - sono perfettamente identici.

Invero, sia l'art. 2377 comma 6° che l'art. 2383 comma 3° disciplinano il diritto al risarcimento del danno cagionato, nel primo caso, ai soci dalla " *non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto*", nel secondo caso agli amministratori dalla revoca avvenuta " *senza giusta causa* ".

Non v'è dubbio, pertanto, che anche per gli amministratori revocati, come per i soci - pur in assenza di una espressa previsione in tal senso da parte del legislatore - sussista l'obbligo decadenziale di promuovere l'azione risarcitoria nei termini indicati dall'art. 2377 comma 6° attesa l'assoluta identità del diritto da far valere.

Del pari, nessuna valenza può essere attribuita alla diversa collocazione sistematica degli artt. 2377 e 2383 c.c., invocata da controparte al fine di sostenere la non assoggettabilità degli amministratori revocati senza giusta causa al termine breve decadenziale previsto per i soci di minoranza dall'art. 2377, comma 6°.

Come innanzi detto, l'assoluta identità dei diritti che possono essere esercitati sia dai soci che dagli amministratori porta inequivocabilmente a ritenere che anche per gli amministratori revocati, come per i soci, sussista l'obbligo decadenziale di promuovere l'azione risarcitoria nei termini indicati dall'art. 2377 comma 6°.

Una qualsiasi diversa interpretazione rispetto a quella innanzi prospettata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione e sarebbe

gravemente viziata per disparità di trattamento e per ingiustizia grave e manifesta.

Sul punto appare opportuno non aggiungere altro !

2. SULLA DECADENZA DEGLI ATTORI DAL DIRITTO AD OTTENERE IL PRETESO RISARCIMENTO DEI DANNI SOTTO ALTRO E DIVERSO PROFILO.

Indipendentemente dalla eccezione di decadenza innanzi formulata, l'odierna conchiudente reitera anche in questa sede l'eccezione di decadenza degli attori dal diritto ad ottenere il preteso risarcimento dei danni sotto altro e diverso profilo.

Invero, gli attori avevano chiesto l'annullamento della deliberazione del 21.09.2006 dell'Assemblea Ordinaria dell'AMAT con atto di citazione del 16.10.2006, notificato alla Società il successivo 17.10 (all. G), ma quel giudizio si era concluso con ordinanza del 27.02.2008 del Giudice, Dr. Attanasio, che aveva disposto l'estinzione del processo "non avendo gli attori rispettato il termine per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza" (all. H).

Orbene, l'intervenuta dichiarazione di estinzione del processo aveva reso inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non poteva essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio.

La I Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n° 2407 del 19 Aprile 1982, nell'affermare tale principio, ha avuto modo, altresì, di specificare che " *la decadenza può essere impedita soltanto mediante il*

compimento di un atto determinato, insuscettibile di equivalenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio; di conseguenza, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consista (come nella fattispecie in esame) nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto".

L'Azienda, sempre con riguardo alla eccezione di decadenza di cui sopra, non può fare a meno di rilevare che controparte – nel tentativo mal riuscito di porre rimedio alla predetta eccezione – **ha ritenuto di poter richiamare una pronuncia della Suprema Corte** (Sez. III, n° 5104/2006, pag. 8 della memoria di replica del 30.09.2008) **che nulla ha a che fare con la fattispecie per cui è causa !**

Invero, la predetta sentenza **attiene al permanere dell'effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale, non già della decadenza, bensì del diverso istituto giuridico della prescrizione !**

3. SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE PROMOSSA DAGLI ATTORI.

Indipendentemente dalle preliminari ed assorbenti eccezioni di decadenza innanzi formulate, l'AMAT ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione promossa dagli attori per la mancanza di un presupposto indefettibile della domanda, costituito dall'accoglimento delle domande di annullamento delle deliberazioni assembleari, con le quali era stata disposta in due momenti diversi la loro revoca dal C.d.A..

Non v'è dubbio che gli attori avrebbero dovuto prima ottenere l'annullamento delle deliberazioni del 15.11.2005 (Sigg.ri Citrea e Ranucci) e del 21.09.2006 (Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti) e poi avrebbero potuto chiedere il risarcimento del danno conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di annullamento.

Invero, l'annullamento degli atti deliberativi innanzi citati si appalesa quale presupposto indefettibile ai fini della ammissibilità della proposta domanda atteso che solamente la declaratoria di nullità, annullabilità e comunque di illegittimità delle deliberazioni del 15.11.2005 e del 21.9.2006 avrebbe potuto consentire agli attori di chiedere il risarcimento dei danni pretesi prima in via monitoria (dai Sigg.ri Citrea e Ranucci) e poi in via ordinaria (dai Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti).

Annullamento che, nella fattispecie in esame, non potrà più intervenire atteso che: il Sig. Ranucci ha rinunciato all'azione proposta con l'atto di citazione dell'11.01.2006 e quindi al diritto di impugnazione della deliberazione dell'AMAT del 15.11.2006 (all. J); il Sig. Citrea non ha mai impugnato la suddetta deliberazione del 15.11.2006 ; i Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti, pur avendo chiesto l'annullamento della deliberazione assembleare del 21.9.2006, **si sono sentiti dichiarare estinto il processo** con ordinanza del Giudice, Dr. Attanasio, del 27.02.2008 " *non avendo gli attori rispettato il termine per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza* ".

Né, peraltro, l'On.le Tribunale adito potrebbe accertare *incidenter tantum* la mancanza di una giusta causa nella disposta revoca essendo

tale questione una pregiudiziale in senso tecnico, il cui esame deve ritenersi precluso a norma del 6° comma dell'art. 2377 c.c. posto che gli attori sono oramai decaduti sia dalla facoltà di impugnare la deliberazione assembleare di revoca, sia dal chiedere il risarcimento del danno.

Diversamente opinando, infatti, il Giudicante entrerebbe nel merito di una deliberazione assembleare e della sua validità, il cui accertamento è oramai definitivamente precluso.

Se così non fosse, si consentirebbe illegittimamente agli attori di aggirare il termine breve di decadenza previsto dal 6° comma dell'art. 2377 c.c. non solo per l'azione di annullamento ma anche per l'azione di risarcimento del danno.

Sul punto, pare opportuno non aggiungere altro.

4. SULLA RINUNCIA ALL'AZIONE DEL SIG. RANUCCI.

È pacifico tra le parti in causa che, con deliberazione del 15.11.2005, l'Assemblea Ordinaria dell'AMAT aveva revocato l'intero C.d.A. (del quale facevano parte i Sigg.ri Citrea e Ranucci) per inadempienze in cui lo stesso era incorso.

Ritenendo che la revoca fosse stata disposta senza giusta causa, il consigliere revocato Ranucci Antonio – con atto di citazione dell'11.1.2006, notificato all'AMAT il successivo 30.1 (all. I) – previo accertamento della nullità, della annullabilità e illegittimità della delibera assembleare del 15.11.2005, aveva chiesto al Tribunale di Taranto in sede Ordinaria di dichiarare *"l'AMAT S.p.a., in persona del legale pro-tempore, nonché il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro-*

tempore, tenuti in solido tra loro al risarcimento del danno, come descritto in narrativa, nei confronti degli attori e condannarli in solido al medesimo risarcimento nella misura di cui alla narrativa, ovvero nella misura diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo, ...".

Nelle more del giudizio accadeva che l'Assemblea dell'AMAT, con deliberazione del 14.2.2006, aveva nominato nuovamente – per quel che qui interessa – componenti del suo C.d.A. i Sigg.ri Citrea Antonio e Ranucci Antonio.

Il quale ultimo, con atto del 13.2.2006 (all. J) avente ad oggetto "Rinuncia atto di citazione", trasmesso all'AMAT il successivo 23.2.2006, aveva dichiarato " **di rinunciare, come in effetti rinuncia, con effetto immediato, al prosieguo del contenzioso in questione**", disponendo "che i Sigg.ri Avvocati in indirizzo procedano, senza indugio, al ritiro ed alla cancellazione del ricorso in epigrafe".

Peraltro, in data 21.9.2006, l'Assemblea Ordinaria dell'Azienda aveva deliberato nuovamente la revoca di tutti gli amministratori in carica (tra i quali i Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti).

A seguito di ciò, i Sigg.ri Citrea e Ranucci avevano chiesto all'AMAT il pagamento, entro dieci giorni, delle indennità di carica relative al periodo 15.11.2005/14.2.2006.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Sig. Ranucci – con lettera del 30.10.2006 (all. K) a firma sua e dell'Avv. Cecinato, nel corpo della quale si esplicitava che il Sig. Ranucci con l'atto notificato in

data 23.2.2006 aveva rinunciato all'azione - preannunciava all'Azienda che avrebbe agito *"giudizialmente per il pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza della revoca disposta il 15.11.2005, rappresentati sia dal mancato percepimento delle indennità di carica per il periodo in questione, sia dai danni morali e dal danno all'immagine"*.

Consequentemente, non avendo la Società provveduto a corrispondere l'importo richiesto, i Sigg.ri Ranucci e Citrea proponevano dinanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo le ingiunzioni nn° 1172/2007 e 626/2008.

Avverso i due predetti decreti ingiuntivi l'AMAT proponeva opposizioni (all.ti N e O), tuttora pendenti.

Alla luce della documentazione versata agli atti di causa, non v'è dubbio che il Sig. Ranucci, con il suo atto del 13.02.2006 comunicato all'Azienda il successivo 23.02, a differenza di quanto erroneamente ritenuto da controparte, ha rinunciato all'azione proposta con l'atto di citazione dell'11.01.2006 e quindi al diritto di impugnazione della deliberazione del 15.11.2005 nonché al diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda.

Che il Sig. Ranucci abbia voluto effettivamente rinunciare all'azione e non agli atti del giudizio lo si evince inequivocabilmente oltre che dalla nota del 30.10.2006 a firma dello stesso e dell'avv. Cecinato (prodotta in giudizio), anche dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo del 27.03.2007 (all. L) proposto contro l'AMAT ove, a pag. 1, è dato leggere: *" che nelle more, lo stesso Ranucci ebbe a rinunciare all'azione, ma non al diritto..."*, confondendo, peraltro, il Ranucci che la

rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti – determina la rinuncia al diritto fatto valere.

Invero, è principio giurisprudenziale pacifico quello per cui la rinuncia all'azione è rinunzia di merito (Cass. Civ., Sez. III, 3.8.1999, n° 8387), estingue la pretesa di diritto sostanziale con la medesima efficacia di una pronuncia di rigetto (Cass. Civ., Sez. Lav., 13.03.1999, n° 2268), non richiede l'accettazione della controparte e determina la cessazione della materia del contendere (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 10.9.2004, n° 18255).

Conclusivamente sul punto non è revocabile in dubbio che il Ranucci ha rinunciato alla domanda o all'azione in data 13.02.2006 e quindi precedentemente l'adozione della deliberazione dell'Assemblea dell'AMAT del 14.02.2006 con la quale lo stesso veniva nuovamente nominato componente del C.d.A. della predetta Società.

5. SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA NUOVA FORMULATA DAGLI ATTORI TESA AD OTTENERE LA CONDANNA DELL'AMAT A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

L'Azienda, anche in questa sede, ribadisce che gli attori – nel mentre con l'atto introduttivo del presente giudizio hanno precisamente indicato il fondamento o titolo della pretesa azionata (“la *causa petendi*”), chiedendo la sua condanna a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2383 c.c. per essere stata disposta, a loro dire, la revoca dal C.d.A. senza giusta causa – con la memoria di replica del 30.9.2008 (pag. 3) hanno chiesto la condanna della Società a titolo di mancato

pagamento delle retribuzioni loro spettanti " in virtù del rapporto di lavoro che intercorre tra una Società di capitali e i membri del Consiglio di Amministrazione ".

Non solo. Come è dato leggere sempre a pag. 3 della memoria di replica avversaria, gli stessi arrivano ad affermare che "... poiché tale diritto ad ottenere le spettanze retributive si inserisce in un rapporto societario, la prescrizione opera in 5 anni così come previsto dall'art. 2949 c.c. " e, quindi, " i Sigg.ri Citrea e Ranucci possono ancora, con il presente giudizio, chiedere che l'AMAT corrisponda quanto loro dovuto a titolo retributivo (ed è ciò che è stato fatto) ".

Orbene, la domanda di condanna dell'AMAT a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni spettanti agli attori "in virtù del rapporto intercorrente tra una Società di capitali e i membri del C.d.A.", per la prima volta formulata con la memoria del 30.9.2008, è nuova rispetto alla pretesa fatta valere in precedenza e come tale è inammissibile violando espressamente il divieto della "mutatio libelli" nel corso del procedimento.

Senza dire, comunque, che tale ulteriore inammissibile pretesa è altresì palesemente infondata nel merito non avendo gli attori diritto ad ottenere alcuna retribuzione per non avere espletato nessuna controprestazione inerente alla carica di membri del C.d.A. essendo stati giustamente revocati !

Non può, peraltro, sottacersi – sempre relativamente alla "causa petendi" della pretesa azionata dagli attori – che questi ultimi, con un fare sicuramente ondivago e confusionario, dopo avere affermato alle

pagg. 3 e 4 della memoria del 30.9.2008 che quanto richiesto all'AMAT è a titolo retributivo e, a pag. 12 dello stesso scritto, che la condanna della Società convenuta è chiesta per i compensi non corrisposti, tornano incredibilmente ad affermare (pag. 9) che "... il presente giudizio è volto al riconoscimento delle pretese risarcitorie formulate dagli attori in conseguenza della ingiusta revoca operata a danno della Società nei confronti degli stessi ".

Soffermandosi, poi, gli stessi attori, alle pagg. 10-12 della memoria di replica, sulla natura giuridica e quantificazione del risarcimento richiesto!

A differenza di quanto erroneamente sostenuto da controparte, una domanda può essere nuova rispetto alla pretesa fatta valere in precedenza indipendentemente dal richiamo, espresso o tacito, ad altre norme del codice civile.

Né, a sostegno di quanto ex adverso affermato, può essere invocato il richiamo al disposto dell'art. 6 D. Lgs.vo 5/2003.

Il 2° comma di tale norma, infatti, alla lettera a), avrebbe consentito agli attori – con la memoria di replica alla comparsa di risposta della Azienda – solamente di "precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte"; alla lettera b), esclusivamente di "proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto".

Non v'è chi non veda come la domanda di condanna dell'odierna concludente a titolo di mancato pagamento delle retribuzioni spettanti agli attori contenuta nella memoria difensiva del

30.9.2008, nuova rispetto a quella di condanna a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2383 c.c. formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio, non sia conseguenza né di una domanda riconvenzionale mai spiegata né delle difese proposte dalla Società convenuta !

6. SULLA INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE DOMANDE ATTRICI.

La disposta revoca non è avvenuta – così come sostenuto da controparte – senza giusta causa, bensì in presenza di fondate ragioni.

A tal proposito, la semplice lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria dell'AMAT del 21.9.2006 è sufficiente ad evidenziare le motivazioni che hanno portato alla revoca degli attori.

Invero, il socio unico dell'Azienda (il Comune di Taranto, nella persona dell'allora Commissario Straordinario Dr. Tommaso Blonda) nella deliberazione del 21.09.2006, prendendo le mosse dalla grave situazione di crisi economico-finanziaria in cui versava l'Ente Civico, aveva evidenziato la necessità di adottare provvedimenti di rigida amministrazione della spesa pubblica, con particolare riguardo alle aziende partecipate dal Comune di Taranto.

In particolare, il Dr. Blonda aveva evidenziato la necessità di disporre in seno alle predette aziende di *"organi di amministrazione caratterizzati da altissimi livelli di qualità professionale e capacità amministrativa"*.

Ancora, il legale rappresentante dell'Ente Civico aveva messo in risalto il progressivo venir meno " dell'ineludibile rapporto fiduciario che deve sussistere tra amministratori e proprietà ".

A tal proposito, a titolo di mera esemplificazione, il Dr. Blonda aveva ribadito *"quanto già evidenziato nella propria nota prot. 5749 del 31.8.2006 (all. E), con la quale fu contestato all'attuale Consiglio di Amministrazione il mancato adeguamento dello Statuto Sociale alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Taranto con la deliberazione n° 144 del 16-17 Dicembre 2003 (all. D), nonché il mancato avvio delle procedure connesse alla cessione della maggioranza del capitale sociale"*, così come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 865 del 30.12.2004 (che aveva incaricato l'AMAT di effettuare tutte le procedure per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario) (all. S).

" Si aggiunga, inoltre, che dall'esame del Bilancio 2005 sono emerse delle appostazioni contabili a carico del Comune per le quali, al momento, non si è trovata, presso il Civico Ente, la relativa documentazione riferita a tali voci di spesa ".

Contestazioni già in precedenza mosse sia con la nota dell'Assessore alle Società partecipate del Comune di Taranto indirizzata al Presidente dell'AMAT (all. P), sia con la comunicazione prot. n° 14 del 4.10.2005 della Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario a firma del D.G. del Comune di Taranto indirizzata al Presidente del C.d.A. dell'Azienda (all. Q).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non v'è dubbio che la revoca degli attori dalla carica di membri del C.d.A. della Società sia avvenuta in presenza di una giusta causa soggettiva, consistente nell'inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e/o

nel venire meno del rapporto fiduciario con la Società (in tal senso, App. Milano, 30 Novembre 1979, in Giuris. Comm., 1982, II, 95).

7. SUL PRETESO RISARCIMENTO DEI DANNI

L'odierna concludente, fin dal primo scritto difensivo, ha contestato recisamente l'*an* ed il *quantum* richiesto dagli attori relativamente sia al danno patrimoniale sia al danno all'immagine ed al discredito causato - a loro dire - dalla presunta ingiusta revoca, entrambi del tutto sforniti del minimo principio di prova e comunque apoditticamente determinati.

In particolare, quanto al primo tipo di danno, l'AMAT sottolinea che esso è stato illegittimamente ed erroneamente ragguagliato al compenso che gli ex amministratori avrebbero percepito se fossero rimasti in carica anche nei periodi temporali Novembre 2005/Febbraio 2006 (i Sigg.ri Ranucci e Citrea) e Settembre 2006/Febbraio 2009 (i Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti), non tenendo in alcun conto che a seguito della disposta revoca gli stessi non hanno svolto (per il periodo che va fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del mandato, Febbraio 2009) nessuna attività connessa alla carica in precedenza ricoperta né hanno assunto la benché minima responsabilità amministrativa e/o gestionale.

Senza dire che gli attori, nella quantificazione del preteso danno patrimoniale subito, rapportato alla mancata percezione dei compensi, non hanno considerato che il *quantum debeatur* andrebbe comunque abbattuto nella misura corrispondente all'IRPEF che essi avrebbero dovuto versare all'Erario ove avessero percepito quelle

somme a titolo di reddito, mentre la somma richiesta, avendo natura risarcitoria, non è soggetta ad IRPEF.

Quanto, poi, ai pretesi danni all'immagine ed al discredito loro causato dalla asserita ingiusta revoca, l'Azienda reitera anche in questa sede l'eccezione di non risarcibilità degli stessi avendo natura non patrimoniale e come tale non spettanti.

Senza dire che il *quantum* apoditticamente richiesto per i predetti titoli è rimasto del tutto sfornito di prova.

Né può essere certamente imputato all'AMAT il fatto che gli attori, dopo la disposta revoca, " *non hanno avuto la possibilità di ricoprire cariche di egual portata* ".

Invero, le cariche ricoperte dai Sigg.ri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti erano tutte di natura politica, strettamente collegate ai partiti che avevano amministrato, con i risultati noti a chiunque, negli anni 2005-2006 l'Ente Civico e le aziende da quest'ultimo partecipate: non v'è dubbio che con lo scioglimento del Consiglio Comunale, con il commissariamento del Comune di Taranto, con la dichiarazione di dissesto di quest'ultimo (avvenuta con delibera Commissariale n° 234 del 17.10.2006), con il voto amministrativo della primavera del 2007, che ha spazzato via la precedente classe politica che amministrava l'Ente Civico e le Aziende locali partecipate, della quale erano espressione gli ex amministratori, sostituendola con altra di diverso orientamento politico, gli attori sono stati tagliati fuori dalla possibilità di ricoprire cariche simili a quelle ricoperte fino al Settembre 2006.

Sul punto, pare opportuno non aggiungere altro.

8. SULL'ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, l'On. Tribunale adito dovrà comunque ridurre la somma *ex adverso* richiesta dapprima nell'atto di citazione e poi specificata nella istanza di fissazione di udienza del 3.12.2008 attesa la intervenuta contrazione, pattizia e/o normativa, del numero massimo degli amministratori dell'Azienda.

Invero, come più volte innanzi detto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi in data 21 Settembre 2006 – dopo avere deliberato la revoca dalla carica di componenti il C.d.A. dei Sigg.ri Creazzo, Bianco, Citrea, Ranucci, Riberti e Troncone – **aveva disposto che il nuovo C.d.A. sarebbe stato composto da tre membri, compreso il Presidente** (all. B).

Tale deliberazione era stata impugnata dagli odierni attori con atto di citazione del 16.10.2006, con il quale veniva chiesto l'annullamento della stessa.

Peraltro, quel giudizio – com'è oramai noto, alla luce della documentazione versata agli atti di causa (all.ti G ed H) – si è concluso con ordinanza del 27.2.2008 del Giudice Dr. Attanasio, **che ha disposto l'estinzione del processo** *“non avendo gli attori rispettato il termine per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza”*.

Il mancato annullamento della predetta deliberazione, che oramai non può più intervenire, determina che l'invocato risarcimento danni,

commisurato ai compensi non corrisposti ai singoli ex amministratori dal Settembre 2006 al Febbraio 2009, dovrà essere da Codesto Giudicante proporzionalmente ridotto.

A tale inevitabile conseguenza, peraltro, si perviene anche attraverso l'applicazione della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 Luglio 2007 recante : *"Legge Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), commi 725 e seguenti: Disposizioni in tema di compensi, numero e nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali"*.

In particolare, la predetta legge finanziaria – coordinata con il DPCM del 26 Giugno 2007 – ha previsto che, a far tempo dall'Ottobre 2007, il numero complessivo dei componenti il C.d.A. delle società a totale partecipazione degli enti locali non potrà essere superiore a quello normativamente stabilito (nel caso di specie tre), a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato.

Anche sotto tale profilo, non è revocabile in dubbio che l'On. Tribunale adito – ove dovesse accogliere la domanda attrice – dovrà fare corretta applicazione della disposta riduzione normativa del numero massimo degli amministratori (alla quale avrebbe dovuto adeguarsi anche l'AMAT), riducendo proporzionalmente il *quantum debeatur* richiesto dagli attori.

9. SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE.

Constatato, preliminarmente, che il Giudice Relatore non prende in nessuna considerazione la richiesta ex adverso formulata di non

consentire il deposito della documentazione offerta in comunicazione dall'odierna concludente con la memoria difensiva del 28.10.2008 ritenendola, evidentemente, inammissibile e comunque priva di pregio, l'AMAT sottolinea che l'art. 7 del D. Lgs.vo n° 5/2003 consente espressamente al convenuto la possibilità di indicare nella memoria difensiva nuovi documenti senza alcuna previsione relativamente alla valenza probatoria degli stessi.

Corre obbligo, a tal proposito, evidenziare che la documentazione offerta in comunicazione e depositata in Cancelleria in data 7.11.2008 è strettamente collegata alle argomentazioni difensive svolte dall'Azienda sia nella comparsa di risposta del 25.7.2008 che nella memoria di replica del 28.10.2008.

In particolare, la predetta documentazione – unitamente a quella offerta in comunicazione con la comparsa di risposta e ritualmente depositata in Cancelleria in data 1 Agosto 2008 – è teleologicamente finalizzata a dimostrare la fondatezza della disposta revoca e quindi attiene indissolubilmente al *thema decidendum*.

Ciò precisato, la Società chiede all'On.le Tribunale adito – ove dovesse ritenere necessaria ai fini del decidere l'assunzione della prova testimoniale dalla stessa richiesta con la comparsa di risposta del 25.07.2008 – di revocare e/o modificare il decreto del Giudice Relatore nella parte in cui ha ritenuto che le circostanze di cui ai nn 3 e 4 della predetta comparsa di risposta fossero state formulate genericamente o implicassero un giudizio e/o una valutazione.

Invero, i predetti capitoli appaiono assolutamente circostanziati e specifici, per cui i soggetti chiamati a deporre sugli stessi potrebbero riferire su fatti oggettivi.

Sotto altro profilo, l'AMAT non può astenersi dal ribadire che la richiesta *ex adverso* formulata di ammissione dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante p.t. sulle circostanze indicate a pag. 3 della istanza di fissazione dell'udienza, è inammissibile e tardiva in quanto gli attori hanno formulato la predetta richiesta istruttoria per la prima volta con l'istanza del 3.12.2008, quindi, in palese violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n°5/2003 (che consente, attraverso tale atto, di formulare definitivamente le istanze istruttorie già proposte).

P.T.M.

Si insiste nelle prese conclusioni.

Taranto, 21 Settembre 2010

av. Bruno De Gaudio